

Legge sul prezzo imposto per libri [BuchPRG]

Data. 2 settembre 2002

BuchPrG § 1 Scopo della legge

La presente legge è volta alla tutela del libro inteso come bene culturale. La determinazione del prezzo imposto per la vendita al consumatore assicura il mantenimento di un'ampia offerta libraria. Al contempo, promuovendo l'esistenza di un numero cospicuo di punti di vendita, la legge garantisce che tale offerta sia accessibile ad un vasto pubblico.

BuchPrG § 2 Ambito applicativo

(1) Vengono considerati libri ai sensi di questa legge anche

1. spartiti musicali,
2. prodotti cartografici,
3. prodotti riproduttori o sostitutivi di libri, spartiti o prodotti cartografici, che in considerazione delle circostanze generali siano da considerarsi tipici dell'editoria e del settore librario, nonché
4. oggetti combinati, laddove uno dei prodotti sopra menzionati costituisca l'elemento principale.

(2) I libri in lingua straniera rientrano nell'ambito della presente legge soltanto qualora siano destinati prioritariamente alla vendita in Germania.

(3) È considerato acquirente ultimo ai sensi di legge chi acquista libri per scopi diversi dalla rivendita degli stessi.

BuchPrG § 3 Prezzo imposto

Chi nel quadro di un'attività commerciale o professionale vende libri ad acquirenti ultimi è tenuto ad applicare il prezzo stabilito in conformità al § 5. La disposizione non vale per la vendita di libri usati.

BuchPrG § 4 Vendita all'estero

(1) La disposizione del prezzo imposto non vale per le vendite transnazionali all'interno dello spazio economico europeo.

(2) Il prezzo finale al consumatore, stabilito in conformità al § 5, è da applicarsi alle vendite transnazionali di libri all'interno dello spazio economico europeo quando da circostanze oggettive risultasse che i libri in oggetto sono stati esportati con la sola finalità della reimportazione al fine di eludere la presente legge.

BuchPrG § 5 Determinazione del prezzo

(1) L'editore o importatore di libri è tenuto a fissare e pubblicare in maniera adeguata un prezzo comprensivo di I.V.A. (prezzo finale al consumatore) per l'edizione di un libro destinato alla vendita all'acquirente ultimo. La stessa cosa vale per eventuali variazioni del prezzo finale.

(2) Chi importa libri per la determinazione del prezzo finale non può praticare prezzo inferiore a quello previsto per l'acquirente ultimo, comprensivo della aliquota I.V.A. vigente in Germania, raccomandato per la Germania dall'editore dello Stato in cui esso ha sede. Qualora l'editore non abbia raccomandato un prezzo per la Germania, l'importatore nella determinazione del prezzo finale non potrà scendere sotto il prezzo al netto per l'acquirente ultimo stabilito o raccomandato dall'editore nello Stato in cui esso ha sede più la aliquota I.V.A. vigente in Germania.

(3) Chi in qualità di importatore in uno Stato aderente al Trattato sullo spazio economico europeo acquisti libri ad un prezzo inferiore che si discosta dai prezzi d'acquisto normalmente praticati nello Stato acquirente può abbassare il prezzo finale da determinarsi in conformità al comma 2 nella misura corrispondente al rapporto del beneficio commerciale ottenibile praticando i prezzi d'acquisto consueti nello Stato acquirente; laddove sono da considerare come elementi dei prezzi d'acquisto consueti anche gli sconti in funzione della quantità normalmente praticati nel settore e le relative condizioni di vendita.

(4) Gli editori o gli importatori possono stabilire i seguenti prezzi finali:

1. prezzi per serie,
2. prezzi in funzione delle quantità,
3. prezzi di sottoscrizione,
4. prezzi speciali per istituzioni che abbiano cooperato per contratto all'edizione di determinate e singole opere della Casa editrice in maniera determinante ai fini della realizzazione dell'opera,
5. prezzi speciali per abbonati di una rivista all'acquisto di un libro pubblicato o curato dalla redazione di detta rivista, e
6. addizionali per pagamento rateizzato.

(5) La determinazione di differenti prezzi finali per un determinato titolo da parte di un editore o importatore o i rispettivi titolari di licenza è ammessa ove ciò sia oggettivamente giustificato.

BuchPrG § 6 Distribuzione

(1) Per la determinazione dei prezzi e delle altre condizioni di vendita, nei confronti dei librai le Case editrici devono tenere in debito conto il contributo fornito da librerie di piccole dimensioni alla copertura capillare del mercato, nonché dell'assistenza da loro fornita in materia libraria. Esse non possono definire gli sconti unicamente in funzione del fatturato generato attraverso una libreria.

(2) Le Case editrici non possono rifornire rivenditori esterni al settore a prezzi inferiori o a condizioni privilegiate rispetto a quelli praticati al settore librario.

(3) Per librai intermediari le Case editrici non possono stabilire prezzi piú elevati o condizioni penalizzanti rispetto ai rivenditori con fornitura diretta.

BuchPrG § 7 Derghe

(1) Il § 3 non vige per la vendita di libri

1. a editori o importatori di libri, librerie e/o i loro dipendenti e collaboratori fissi, se destinati a fabbisogno proprio,
2. agli autori di pubblicazioni indipendenti di una Casa editrice se destinate al fabbisogno interno,
3. ad insegnanti per la verifica di eventuale utilizzo nel quadro dell'attività didattica,
4. come copie difettose, deteriorate, danneggiate o che comunque presentino imperfezioni.

(2) Nella vendita di libri, alle biblioteche scientifiche accessibili a chiunque lavori come studioso nel loro campo specialistico può venir concesso uno sconto fino ad un tetto del 5%; alle biblioteche comunali, dei Länder e scolastiche aperte al pubblico nonché alle biblioteche confessionali e a quelle riservate alla Bundeswehr [Forze Armate federali] e ai corpi della Bundespolizei [Polizia federale] uno sconto fino ad un massimo del 10%.

(3) Nel caso di ordini cumulativi di libri per l'insegnamento scolastico finanziati prevalentemente dalla mano pubblica, i rivenditori concederanno i seguenti sconti:

1. per un ordine di un valore complessivo fino a 25.000 euro per titolo
 - * piú di 10 copie 8% di sconto,
 - * piú di 25 copie 10% di sconto,
 - * piú di 100 copie 12% di sconto,
 - * piú di 500 copie 13% di sconto;
2. per un ordine del valore complessivo superiore a
 - * 25.000 euro 13% di sconto.
 - * 38.000 euro 14% di sconto,
 - * 50.000 euro 15% di sconto.

Nel caso in cui i libri di testo vengano acquistati dagli istituti scolastici nel quadro dei propri budget, verrà concesso uno sconto generale pari al 12% per tutti gli ordini cumulativi.

(4) Il dettagliante non viola i propri doveri come da § 3 se nel caso della vendita di un libro

1. cede anche merci di valore contenuto o merci che a fronte del valore del libro acquistato non abbiano rilevanza economica,
2. si assume costi di piccola entità sostenuti dall'acquirente per recarsi al punto di vendita,
3. si assume costi di spedizione o particolari costi di acquisto, oppure
4. fornisce servizi aggiuntivi di tipo commerciale.

BuchPrG § 8 Validità temporale del prezzo imposto

(1) Editori e importatori hanno il diritto di concludere, previa adeguata pubblicazione, il vincolamento del prezzo per libri appartenenti ad una edizione realizzata almeno 18 mesi prima.

(2) Per libri che escono ripetutamente con edizioni intervallate a meno di 18 mesi o il cui contenuto subisca una sensibile perdita di valore con il raggiungimento di una determinata scadenza o di un determinato evento è consentito all'editore o importatore far scadere il prezzo imposto senza rispettare la tempistica prevista dal comma 1 una volta decorso un periodo congruo dalla pubblicazione.

BuchPrG § 9 Diritto di risarcimento e di azione negatoria

(1) Chi non ottemperi alla presente disposizione di legge può essere escusso per omissione. Chi agisca con dolo o colposamente è tenuto a risarcire il danno provocato dalla infrazione.

(2) La richiesta di escussione per omissione può essere avanzata soltanto

1. da chi esercita come attività commerciale la vendita di libri,
2. da associazioni aventi capacità giuridica, ai fini della promozione di interessi commerciali, nella misura in cui ad esse appartenga un numero cospicuo di esercenti attività commerciale che distribuiscono merci o servizi commerciali identici o analoghi sullo stesso mercato, e nella misura in cui per la loro capacità personale, strutturale e finanziaria sono in grado di rispettare i loro compiti statutari nel perseguimento di interessi commerciali e l'azione sia idonea ad influire in maniera sostanziale sulla competizione nel mercato di riferimento,
3. da un legale incaricato da editori, importatori o aziende che effettuano vendite all'acquirente ultimo di seguire in veste di amministratore fiduciario l'applicazione del prezzo imposto (fiduciario per il prezzo imposto),
4. da organizzazioni qualificate che attestino di essere iscritte alla lista delle istituzioni qualificate in conformità al § 4 della legge sulle azioni negatorie o al registro della Commissione delle Comunità Europee secondo art. 4 della direttiva 98/27/EG del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 sulle azioni negatorie per la tutela degli interessi dei consumatori (comma 1 CEE n. L 166 p. 51) nella versione di volta in volta vigente.

Le istituzioni in conformità al comma 1 n. 4 possono avvalersi del diritto di azione negatoria soltanto nella misura in cui la richiesta riguardi un'azione che tocchi interessi sostanziali degli acquirenti ultimi.

(3) Per il procedimento nel caso degli aventi diritto secondo comma 2 n. 1-3 valgono le prescrizioni di legge contro la concorrenza sleale e per le istituzioni, secondo comma 2 n. 4, le prescrizioni della legge sulle azioni negatorie.

BuchPrG § 10 Presa di visione dei libri

(1) Qualora sussista il sospetto fondato che un'azienda contravvenga al § 3, chi esercita attività commerciale vendendo a sua volta libri potrà chiedere che l'azienda in oggetto permetta ad un rappresentante delle professioni di consulenza economica e fiscale tenuto al segreto professionale di prendere visione dei libri contabili e della documentazione aziendale. La relazione del sindaco dovrà fare riferimento esclusivamente alle violazioni a lui note delle prescrizioni di questa legge.

(2) In caso di violazione, chi esercita attività commerciale potrà chiedere all'azienda che commette la infrazione il risarcimento dei costi necessari per il controllo dei libri.

BuchPrG § 11 Norma transitoria

I prezzi finali stabiliti per contratto da editori o importatori per libri commercializzati fino al 1° ottobre 2002 sono considerati prezzi ai sensi del § 5 comma 1.